

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 974-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 febbraio 1960*

*(V. Stampato n. 1378)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro dell'Interno**

**e col Ministro della Difesa**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 19 FEBBRAIO 1960

Comunicata alla Presidenza l'8 luglio 1960

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia ed il Brasile  
relativo al servizio militare, concluso in Rio de Janeiro il 6 settembre 1958

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo tra l'Italia e il Brasile — sottoposto alla ratifica del Parlamento — concluso a Rio de Janeiro il 6 settembre 1958, riguarda le persone tenute al servizio militare obbligatorio nell'uno o nell'altro Stato (art. 1).

Viene in proposito stabilito, agli articoli 2 e 3, che il servizio militare obbligatorio prestato da una persona in uno dei due Stati viene considerato come prestato nell'altro e viceversa.

Applicando lo stesso principio, il successivo articolo 4 stabilisce che quando una persona è dichiarata inabile al servizio militare

per incapacità fisica ovvero è esentata dal prestarlo secondo le leggi interne di un Paese, questa viene considerata dall'altro Paese come se avesse adempiuto agli obblighi militari.

Tuttavia, in caso di emergenza, ciascun Paese potrà, in deroga all'Accordo, chiamare alle armi anche quelle persone cui l'Accordo medesimo si riferisce.

La Commissione ritiene che l'Accordo, che è di evidente interesse dei cittadini italiani, debba avere l'approvazione del Parlamento e perciò ne propone la ratifica al Senato.

JANNUZZI, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra l'Italia ed il Brasile relativo al servizio militare, concluso in Rio de Janeiro il 6 settembre 1958.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità all'articolo X dell'Accordo stesso.